

Conferma provvedimento n. cronol. 1810/2024 del 20/09/2024 RG n. 2002 -1



TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE IMPRESA

Il Presidente istr. Dott. Michele GUERNELLI.

Nel procedimento ex artt. 669/bis e ss., 671 c.p.c. in corso di causa iscritto al n. 1/2022 RG promosso da FALLIMENTO (avv. G. Cedrini)
Nei confronti di

pronuncia la seguente

ORDINANZA

Visto il ricorso ex artt. 669/bis e ss., 671 c.p.c. depositato il 2.9.2024 con il quale si chiede sequestro conservativo dei beni e dei crediti di concorrenza di euro 450.000, e gli allegati;

Visti gli atti della causa di merito in corso n. 2022 RG inerente azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, sindaco e consulenti della fallita in cui il FALLIMENTO chiede a titolo di risarcimento del danno la somma complessiva di criterio dei netti patrimoniali, secondo parte attrice);

rilevato che è stato emesso decreto di integrale accoglimento *inaudita altera parte* il 6.9.2024; che il resistente non si è costituito nonostante la regolarità della notifica, ne dichiara la contumacia;

All'odierna udienza il difensore del ricorrente ha chiesto la conferma del provvedimento

OSSERVA

Il decreto emesso *inaudita altera parte* va confermato; come nel giudizio di merito non si è costituito neppure in questa fase, e non vi sono nuovi elementi scrutinabili o emersi successivamente al deposito del ricorso.

Vanno in particolare confermate innanzitutto le considerazioni inerenti il fumus boni iuris.



Firmato Da: GUERNELLI MICHELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1a731d



Conferma provvedimento n. cronol. 1810/2024 del 20/09/2024 RG n. (2022 -1

tha rivestito il ruolo di co-amministratore della fallita dalla sua costituzione sino al fallimento, insieme all'altra convenuta

Tra i fatti addebitati al resistente, oltre alla pluriennale continuazione della gestione ordinaria e non conservativa della società dopo la dedotta ricorrenza della causa di scioglimento per perdita del capitale sociale, ottenuta anche attraverso l'adozione di artifici contabili (pag. 8-14 ricorso), vi sono anche la dedotta scelta di ricorrere all'indebitamento erariale e contributivo, incrementato da euro 473.085 al 31.12.2016 a euro 2.193.964 al 31.12.2019; la corresponsione di ingenti somme dal 2015 al 2018 (365.000 e 190.000 dollari nel 2017 e 2018) a una società con sede negli Stati Uniti, il cui legale rappresentante era la nuora degli Amministratori (mentre il figlio, socio della stessa società con la nuora era anche socio della fallita), anche anticipando i pagamenti rispetto alle scadenze contrattuali (doc. da 40 a 43 A del ricorrente nella causa di merito); l'estinzione del TFM al fine di percepire la somma residua di euro 501.650 a titolo di compenso, quando la società nel 2017 e nel 2018 registrava perdite per milioni di euro (doc. 77 e 78 del ricorrente nella causa di merito); prelievi e "prestiti infruttiferi" come socio/amministratore nel 2018 per euro 34.651 quanto allo stesso (all. 18 e 19 al doc. 4 del ricorrente, rel. ex art. 33 l.f.).

Quanto invece al periculum in mora, è stato già rilevato nel decreto 6.9.2024 che nei confronti di è in corso esecuzione immobiliare avanti il Tribunale di Rimini sugli unici due beni immobili (abitazioni) di piena proprietà del convenuto, stimati dal CTU euro 456.494 a fronte di crediti (di procedente e intervenuti) di euro 258.049,60, per cui in caso di vendita conforme o vicina alla stima, il debitore potrebbe disporre della somma eccedente, facendo venir meno la garanzia patrimoniale per l'ingente credito del FALLIMENTO vantato in questa causa di merito, mentre il ricorrente dovrebbe accantonarla ove ne acquisisse la disponibilità;

Rimangono pure inalterate le valutazioni per le quali il patrimonio ulteriore di (non costituito nel giudizio di merito e che non si è presentato al disposto interrogatorio formale), pur titolare di impresa individuale e di partecipazioni societarie e comproprietario di terreni, non appare tale da poter coprire l'ingente risarcimento a lui richiesto (cfr. le circostanze di cui a pag. 32 del ricorso), così come appare non certa la capienza patrimoniale degli altri convenuti nel giudizio di responsabilità in relazione alle domande del FALLIMENTO.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 bis e ss., 671 c.p.c.

Conferma

Il decreto 6.9.2024 emesso *inaudita altera parte* nei confronti di e per l'effetto

Autorizza





Conferma provvedimento n. cronol. 1810/2024 del 20/09/2024 RG n. RG n. 120/2022 -1

Il sequestro conservativo in favore del ricorrente FALLIMENTO dei beni mobili e immobili, dei crediti, dei titoli e delle partecipazioni societarie, delle somme di denaro di de

Spese al definitivo.

Si comunichi.

Bologna, 20.9.2024

Il Presidente istr. Dott. Michele Guernelli